

Studio del **Notariato** analizza l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e di prassi

Divorzi in par condicio fiscale

Esenzione da bollo e registro anche con leggi straniere

DI PASQUALE PIRONE

Applicabilità, anche per i rapporti di coppia regolati da leggi straniere, del trattamento di esenzione da bollo e registro per gli atti relativi alle separazioni e ai divorzi. È la linea interpretativa scelta dal **Consiglio nazionale del Notariato** nello studio n. 148-2019/T in cui dopo averne rilevato l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e della prassi amministrativa, si segnalano le prospettive di modifica in materia.

Nell'ordinamento italiano è l'art. 19 della legge n. 74/1987 a stabilire l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni. Nel campo giurisprudenziale, rilevano i diversi interventi della Corte costituzionale che ne hanno allargato il perimetro applicativo anche agli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione (sentenza 15 aprile 1992, n. 176 e sentenza n. 202 dell'11 giugno 2003).

Si evidenzia altresì come anche la giurisprudenza di merito sia giunta ad affermare che anche l'acquisto di un bene di proprietà di terzi fatto da un coniuge, per soddisfare esigenze dell'altro coniuge e dei figli, benefici dell'esenzione, ove sia relativo agli accordi di separazione (Ctr Lazio, sentenza n. 2179/2017). Con riferimento alla prassi viene richiamata la risoluzione n. 65/E/2015 con la quale l'Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabile il beneficio

anche all'accordo che interviene nella negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale «sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal procuratore della Repubblica, emerge che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale». Stessa precisazione non è stata data, invece, riguardo alla separazione ed al divorzio negoziati di cui all'art. 12 del dl 132/2014, allorché non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. Si tratta di una fattispecie in cui non si richiede assistenza obbligatoria di avvocati e si perfeziona con un accordo di separazione innanzi all'ufficiale di stato civile senza intervento del procuratore della Repubblica, né di altre autorità.

Al fine, dunque, di evitare una disparità di trattamento, secondo il Consiglio nazionale appropriata parrebbe la soluzione che riconosca l'applicabilità dell'esenzione fiscale in parola a tutto ciò che i consorti pattuiscono liberamente e senza nessun intervento tutorio in relazione allo scioglimento del loro vincolo, auspicando, dunque, una rimodulazione della prassi amministrativa che superi definitivamente tali limitazioni. Circa poi la possibilità di estensione del trattamento di esenzione ai trasferimenti tra stranieri, in primis è ricordato che con la riforma del diritto internazionale privato è stata riconosciuta l'efficacia delle sentenze straniere in materia familiare e senza più necessità dell'abrogato procedimento di delibazione nel

nostro paese.

Ne consegue che i coniugi stranieri che intendano procedere al trasferimento di un bene in Italia in base a un accordo di separazione contenuto in un provvedimento di un giudice straniero che obblighi uno dei coniugi a farlo, beneficeranno dell'esenzione allo stesso modo dei cittadini italiani. D'altra parte, la norma agevolativa non fa in alcun modo riferimento alla giurisdizione domestica, né presuppone che i coniugi o i figli debbano essere italiani. In linea con ciò è l'orientamento dalla direzione regionale della Toscana dell'Agenzia delle entrate che in occasione dell'incontro del 15 dicembre 2016 con il Comitato regionale **notarile** toscano ha chiarito che «I provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio emessi da autorità giudiziarie dell'Unione europea possono fruire dell'esenzione di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987, in quanto sono riconosciuti e producono effetti anche in Italia, senza che sia necessario il ricorso ad alcun ulteriore procedimento».

Infine un breve cenno è fatto anche all'imposizione diretta, sottolineando come la cessione di un bene al coniuge separato o all'ex coniuge divorziato appare estranea alle operazioni imponibili di cui all'art. 67 Tuir, poiché non è diretta a realizzare un guadagno bensì a creare i nuovi assetti economici della famiglia.

—@Riproduzione riservata—

